



**DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT**

- CAPITOLATO -

**CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE "COMPLESSO SPORTIVO
RUGBY PADOVANI", VIALE PAOLI, 21 – FIRENZE**

CIG: 81861164A0

TITOLO I – NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE**Art.1 Oggetto della concessione****Art.2 Finalità della concessione****Art.3 Definizioni****Art.4 Descrizione dell'impianto sportivo****TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE****Art.5 Procedure di consegna / riconsegna****Art.6 Durata della concessione****Art.7 Direttore dell'impianto****Art.8 Obblighi del Concessionario****Art. 9 Oneri di manutenzione****Art.10 Lavori e modifiche all'impianto****Art.11 Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori****Art.12 Modalità utilizzo dell'impianto e qualità del****servizio Art.13 Attività accessorie alla gestione****Art.14 Pubblicità dell'impianto e sponsorizzazioni****Art.15 Programma e rendiconto delle attività realizzate sull'impianto****Art.16 Statistiche****Art.17 Specificità gestionali dell'Impianto Sportivo****Titolo III - RESPONSABILITA' E CONTROLLI****Art.18 Responsabilità****Art.19 Garanzie assicurative****Art.20 Vigilanza e controlli****Art.21 Sorveglianza sull'impianto e sulle attività****Titolo IV - DISCIPLINA ECONOMICA****Art.22 Oneri a carico del Comune****Art.23 Giornate riservate al Comune e attività rivolte al sociale****Art.24 Tariffe****Art.25 Rapporti economici****Art.26 Garanzia definitiva****Art.27 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari****Titolo V - DISCIPLINA GIURIDICA****Art.28 Sub-concessione e sub-appalto****Art.29 Assegnazione in uso di spazi****Titolo VI - PENALI E REVOCA**

Art.30 Penali per ritardi e inadempienze

Art.31 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Art.32 Esecuzione in danno

Art.33 Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.34 Oneri e spese

Art.35 Rinvii

Art.36 Tutela Riservatezza

Art.37 Fallimento del Concessionario, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Art.38 Verifica regolarità contributiva ed assicurativa (DURC)

Art.39 Antimafia e verifica dei requisiti

Art.40 Foro competente e clausola compromissoria

Art.41 Documenti ai fini della stipula del contratto

Art.42 Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento

Art.43 Protocollo di legalità

Art.44 Scadenza della concessione

Art.45 Comunicazioni

TITOLO I – NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art.1 - Oggetto della concessione

1. Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo denominato **"COMPLESSO SPORTIVO RUGBY PADOVANI", Viale Paoli, 21 – Firenze.**
2. L'affidamento ha natura di concessione di servizi di gestione di impianto sportivo, privi di rilevanza economica, ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, da ora in poi denominato "Codice".
3. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto al rispetto del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Firenze, da ora in poi denominato "Regolamento", nonché all'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, deliberate dal Comune.
4. Il Comune di Firenze, da ora in poi denominato "Comune", concede, per le finalità di cui all'art.1 del Regolamento, i servizi di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna.
5. Il Concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione in condizioni operative normali.

Art.2 - Finalità della concessione

1. La finalità della presente concessione di servizi consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali di cui all'art. 1 del Regolamento, previste anche nel presente Capitolato, che il Concessionario è tenuto a perseguire.
2. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnico-gestionale presentata in sede di gara.
3. Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

Art.3 - Definizioni

1. Nel presente Capitolato sono usate le seguenti definizioni:
 - Comune: il Comune di Firenze – Stazione appaltante (Concedente)
 - Concessionario: l'Operatore che stipula la Concessione con il Comune

- Assegnatario: colui che ha in uso gli spazi all'interno dell'impianto sportivo, secondo le disposizioni del Regolamento
- Capitolato: il presente documento
- Contratto: il contratto stipulato tra il Comune e il Concessionario
- Regolamento: il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2014 e s.m.i.
- Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
- DUVRI: Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento
- DEC: Direttore Esecuzione Contratto
- "PERICLE" – "DATI": Applicativi informatici del Comune.

Art.4 - Descrizione dell'impianto sportivo

1. La consistenza dell'impianto, il suo stato di conservazione e la destinazione d'uso dei locali sono descritti nella **Relazione tecnico-descrittiva**, allegata quale parte integrante al presente Capitolato (**Allegato 1**).

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Art.5 - Procedure di consegna / riconsegna

1. Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione di servizi. Il Comune, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato e relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

2. Con la stipula del contratto o, in caso di esecuzione d'urgenza, con la consegna anticipata dell'impianto, il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista edile, strutturale ed impiantistico, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

3. All'atto di consegna dell'impianto sportivo, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni. Al verbale di consegna, redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti, sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta unico responsabile il Concessionario che le utilizzerà avvalendosi di personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

4. La consistenza dell'impianto verrà aggiornata nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche all'impianto.

5. Alla scadenza della concessione, ovvero entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare l'impianto al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, libero da persone e cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.

6. Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui al precedente comma 3, con verifica dello stato dei luoghi, dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare al Comune l'impianto sportivo, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alla documentazione tecnica aggiornata. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

7. Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che divenissero inutilizzabili o che, per qualunque motivo, venissero asportati dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

8. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto, acquistate dal Concessionario e autorizzate dal Comune, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà del Comune senza alcuna forma di indennizzo o di corrispettivo. Ciò anche per eventuali investimenti in attrezzature effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati alla scadenza del contratto.

Art.6 - Durata della concessione

1. La durata della Concessione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data indicata nel contratto.

2. Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori anni cinque, con provvedimento espresso del Comune, dandone preavviso al Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.

3. Nel caso in cui la proprietà del Complesso Sportivo Padovani sia trasferita dal Comune al Demanio dello Stato, il Comune potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone formale comunicazione al Concessionario con un preavviso non inferiore a 30 gg.

4. Al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'impianto sportivo, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in 6 mesi. In tal caso, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione, fino al completamento delle procedure di gara e alla consegna dell'impianto al nuovo gestore.

Art.7 - Direttore dell'impianto

1. Il Concessionario individua un soggetto idoneo, in qualità di Direttore dell'impianto, il cui nominativo e i cui recapiti (indirizzo mail e numero di telefono cellulare) dovranno essere comunicati al Comune contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna dell'impianto. Il Direttore dovrà sempre garantire la reperibilità telefonica da parte del Comune, almeno dalle ore 08.00 alle 22.00 di tutti i giorni, ivi compresi i festivi, per l'intero periodo contrattuale.
2. Il Direttore dell'impianto dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
3. In caso di sostituzione, il Concessionario è tenuto, contestualmente, a comunicare al Comune, tramite "PERICLE", il nominativo e i recapiti del nuovo Direttore.

Art.8 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente Capitolato e dei relativi allegati, del Regolamento nonché ad eseguire ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentate.
2. Nell'impianto sportivo in oggetto dovrà essere garantito lo svolgimento, in via primaria, di attività agonistica di rilevanza federale (**Federazione Italiana Rugby**) nella disciplina del **RUGBY**. Deve essere inoltre consentito l'utilizzo dell'impianto anche da parte di società sportive terze per lo svolgimento di competizioni federali nelle suddette discipline, fatte salve analoghe attività del Concessionario già programmate nell'impianto.
3. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dell'impianto sportivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
4. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei relativi allegati a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti del Comune.
5. E' a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o a quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua destinazione d'uso.

7. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, controllo, guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e attrezzature.

8. Il Concessionario è tenuto, in particolare:

- a. alle manutenzioni ordinarie, secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e nell'**allegato 2** (Piano degli interventi di manutenzione) del presente Capitolato;
- b. alle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive, anche in caso di utilizzo da parte di terzi;
- c. ad adottare, nel servizio di pulizia dell'impianto, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente; A razionalizzare l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento; A conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune, usare i prodotti a basso impatto ambientale conformi a quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 denominati Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.);
- d. alla manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi i parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, ove esistenti, secondo quanto previsto nel successivo art. 9;
- e. al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;
- f. all'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune, che saranno introitate dal Concessionario e contabilizzate nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- g. alla esposizione in più luoghi del tariffario fornito dal Comune, in modo ben visibile all'utenza;
- h. all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d'uso degli spazi a terzi, garantendo l'utilizzo, anche non esclusivo, degli spogliatoi e degli spazi comuni per almeno 15 minuti precedenti e 30 minuti successivi l'uso degli spazi stessi;
- i. ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/08, dando comunicazione al Comune, contestualmente alla consegna dell'impianto e in caso di sostituzione nel corso della gestione, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo, e del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. f) dello stesso decreto, corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo);
- j. alla redazione e aggiornamento del DVR e al puntuale aggiornamento, sulla base della redazione del DUVRI, del Registro dei controlli periodici;
- k. ad informare gli utilizzatori dell'impianto, tramite apposita cartellonistica, delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal Piano di emergenza, dal Regolamento, dal presente Capitolato e dai relativi allegati. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili agli organi di controllo e all'utenza;

l. ad impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione gli istruttori e gli allenatori indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e, in caso di sostituzione, personale con qualifica ed esperienza analoga;

m. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto e dei propri collaboratori, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro o di collaborazione;

n. a sottoscrivere le polizze assicurative di cui al successivo art. 19 e la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 26 e a provvedere, alle relative scadenze, al pagamento del premio annuale; copia di tali pagamenti dovrà essere inviata, tramite "PERICLE", al Comune entro il 30 settembre di ciascuna annualità di riferimento;

o. a tenere in perfetta efficienza il locale di pronto soccorso (se esistente) e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;

p. a provvedere, alla data di consegna dell'impianto, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze (idriche – potabile ed antincendio, gas e luce), facendosi carico integralmente dei relativi oneri. Alla data di scadenza del contratto, il Concessionario non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze e deve presentare, al momento della riconsegna dell'impianto, idonea attestazione di pagamento di tutte le utenze. In caso di inadempimento, anche parziale, il Comune escuterà, per l'importo corrispondente, la fideiussione bancaria o assicurativa di cui all'art.26;

In merito ai consumi di energia elettrica, gas ed idrici, U.S. Firenze Rugby 1931 ASD provvederà al rimborso integrale in favore della ditta COBAR Spa, appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale Artemio Franchi e intestataria delle utenze del Centro Sportivo Astori, delle differenze di quantità (Kw/h o mc) verificate rispetto allo storico delle bollettazioni di U.S. Firenze Rugby 1931 A.S.D.

q. a farsi carico dei consumi dell'eventuale utenza telefonica e trasmissione dati, a partire dalla data di consegna dell'impianto;

r. a provvedere, alla consegna dell'impianto, all'intestazione del certificato di prevenzione incendi (CPI), laddove presente, al pagamento della relativa tariffa e alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per il rinnovo, nonché all'aggiornamento costante del registro dei controlli dei presidi antincendio;

s. a provvedere, alla consegna dell'impianto, all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, se prevista, nonché alla verifica annuale dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato;

t. a consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte a effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (ad es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;

u. ad eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;

v. ad adempiere agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e dei tributi e canoni comunali, compresa la TARI e l'intestazione del passo carrabile;

w. a provvedere al pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per mantenere la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività sportive praticabili nell'impianto e l'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle Federazioni;

x. ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività che si svolgono nell'impianto e per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico;

y. a caricare sull'applicativo "DATI" messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto, il nominativo del terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche e gli estremi delle ditte specializzate per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria per legge (ascensori, impianto antincendio, impianti elettrici, ecc.). Tale procedura di comunicazione sopra descritta dovrà essere seguita anche in caso di sostituzione dei soggetti incaricati;

z. a procedere alla verifica biennale dell'impianto di terra (D.P.R. 462/2001), alla verifica biennale delle linee vita, se presenti, ed alla sostituzione delle valvole di sicurezza dell'impianto termico ogni 5 anni dalla loro installazione;

aa. a provvedere all'assegnazione in uso degli spazi nel rispetto del Regolamento e delle procedure di cui al successivo art. 29;

bb. a provvedere alla tenuta del registro dei soci aggiornato;

cc. a caricare tempestivamente sull'applicativo "PERICLE" l'avvenuta nomina/elezione/cambiamenti intervenuti fra i soggetti che ricoprono cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Consigliere Delegato, etc.), indicando eventuali nuove nomine/ sostituzioni;

dd. a caricare tempestivamente sull'applicativo "PERICLE" l'avvenuta variazione della denominazione, della ragione sociale e natura giuridica, indicandone il motivo. Nel caso in cui la concessione sia stata affidata ad un raggruppamento temporaneo di imprese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.48 del Codice;

ee. a dare tempestiva comunicazione, tramite PEC, di ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'impianto sportivo o di alcune sue parti.

7. Il Concessionario ha l'obbligo, alla consegna dell'impianto, di installare un defibrillatore conforme alla prescrizioni della L.R. Toscana n. 22/2013 e ss.mm.ii. nonché di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo, garantendo la presenza di almeno un addetto durante gli allenamenti e in occasione di qualsiasi gara.

8. Il Concessionario dovrà consentire alla cittadinanza l'utilizzo dei servizi in dotazione dell'impianto (docce e spogliatoi) per la pratica dello sport libero e diffuso, nel rispetto delle tariffe deliberate dal Comune.

9. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la disponibilità dell'impianto nei casi e con le modalità

previste dal successivo art. 23.

10. Il Concessionario è tenuto altresì a caricare sull'applicativo "PERICLE" tutta la documentazione di cui al successivo art.15, nel rispetto dei tempi ivi indicati. Fino alla operatività di tale applicativo informatico l'obbligo è assolto mediante trasmissione di tale documentazione a mezzo PEC.

11. Il Concessionario, o suo delegato, ha l'obbligo di partecipare a corsi e seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dal Comune.

Art. 9 - Oneri di manutenzione

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto in conformità all'Allegato B del Regolamento, come meglio precisato nell'Allegato 2 al presente Capitolato, secondo le specifiche riportate nel "Piano dettagliato degli interventi di manutenzione", eseguendo tutte le operazioni e fornendo tutta la mano d'opera, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la conduzione ed il mantenimento in efficienza delle opere e degli impianti, anche sotto il profilo igienico sanitario della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti.

2. Il Concessionario è tenuto a trasmettere - tramite l'apposito applicativo gestionale DATI messo a disposizione dal Comune – con la periodicità prevista nel suddetto "piano dettagliato degli interventi di manutenzione", i report e la documentazione relativi alle attività manutentive svolte. Fino alla operatività di tale applicativo informatico l'obbligo è assolto mediante trasmissione, con periodicità annuale, **entro il 30 settembre** di ogni anno, a mezzo PEC, della relazione descrittiva della situazione dell'impianto di cui all'art. 15 c. 2.

3. Nel corso della durata della concessione il Comune potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buon stato di manutenzione dell'impianto, tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tale attività di verifica sarà redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di interventi manutentivi, di spettanza del Concessionario, ritenuti necessari a un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine diffida il Concessionario a eseguire i lavori entro un termine di massima di trenta giorni, applicando, se del caso, le penali di cui al successivo art. 30.

4. In caso di inadempimento reiterato degli obblighi manutentivi, il Comune dispone la risoluzione del Contratto di concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario, ai sensi dell'art. 32.

5. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, per iscritto, al Comune la necessità di detti interventi di manutenzione straordinaria.

6. E' a carico del Concessionario la manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto, effettuata da operatori specializzati nel settore, compresa la potatura di alberi - ad esclusione di quelli ad alto fusto di competenza del Comune e ad esclusione della valutazione di stabilità, secondo il sistema V.T.A. (Visual Tree Assessment) – di siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione alla cura del manto erboso, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti.

Art.10 - Lavori e modifiche all'impianto

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza autorizzazione formale del Comune.
2. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria, per tali suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. In tal caso il Concessionario dovrà, preventivamente, presentare all'Amministrazione Comunale, ai fini dell'approvazione, un progetto esecutivo, corredato di computo metrico estimativo, redatto con riferimento al Prezziario Regionale della Toscana e ai Prezziari Ufficiali della Direzione Servizi Tecnici, e quadro economico di spesa. Al termine dei lavori dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato dalla contabilità delle opere, da idonea documentazione della spesa sostenuta (fatture) e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti con allegati as-built, dal collaudo statico, dai collaudi tecnico-funzionali degli impianti e dall'aggiornamento catastale, se dovuti. Il Concessionario dovrà rispettare le norme del Codice degli Appalti per quanto compatibili.
3. Il Comune potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
4. Il Comune si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 30 o di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione della Concessione.

Art.11 - Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di almeno giorni 60 di calendario, da notificarsi a mezzo PEC, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

Art.12 - Modalità di utilizzo dell'impianto e qualità del servizio

1. Nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato C al Regolamento "Norme d'uso degli impianti sportivi", il Concessionario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dal Comune per la generalità degli impianti sportivi comunali e per il caso dell'istituzione di corsi di avviamento allo sport.
2. Dette tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luoghi ben visibili al pubblico, fra i quali anche l'ingresso dell'impianto ed i locali adibiti a segreteria. Nei medesimi termini devono essere esposti materiali informativi predisposti dal Comune del servizio PasSport Card.
3. Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del progetto di gestione presentato in sede di gara e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati. Eventuali variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta preventivo del Comune.

4. Il Concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi di servizio: apertura regolare, anche nel periodo estivo, dell'impianto sportivo per almeno 12 ore giornaliere, con orario di apertura tra le 8,00 e le 23,30. Il servizio deve essere svolto con regolarità e senza interruzioni. Il Concessionario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in atto controversie con il Comune. Potranno essere concordati con l'Amministrazione eventuali periodi di sospensione delle attività.

Art.13 - Attività accessorie alla gestione

1. Il Concessionario, nel rispetto della L.R. Toscana n.62/2018 ("Codice del commercio") e ss.mm.ii. e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto oggetto della concessione può:

a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;

b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.

2. Potranno altresì essere effettuate attività consentite dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti per la tipologia dell'impianto sportivo e dell'area in cui è collocato, tramite cessione in uso di porzioni degli immobili annessi all'impianto.

3. L'acquisizione dei titoli abilitativi relativi all'esercizio delle suddette attività è a carico del Concessionario; detti titoli avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.

4. In nessun caso, concluso il rapporto concessorio, l'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 può costituire vincolo nei confronti del Comune.

5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi, nonché l'accollo totale o il rimborso delle utenze ascrivibili a tali attività.

Art.14 - Pubblicità dell'impianto e sponsorizzazioni

1. E' consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo ed anche rivolta verso l'esterno nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

2. Il Concessionario è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore.

3. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati al Comune, tramite l'applicativo "PERICLE", entro 30 giorni dalla stipula.

4. Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

5. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte e dovrà caricare tempestivamente sull'applicativo "PERICLE" e, comunque, entro 30 giorni dalla

stipula, i relativi contratti.

6. Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
- c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

Art.15 - Programma e rendiconto delle attività realizzate sull'impianto

1. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Firenze, secondo le modalità previste all'art. 8 c.10, **entro il 31 agosto** di ogni anno, il **Palinsesto dell'impianto**, ex art.11-2 comma 5 del Regolamento, contenente la programmazione settimanale, per l'intero anno sportivo in corso, di utilizzo degli spazi all'interno dell'impianto.

2. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di trasmettere al Comune, sempre secondo le modalità previste all'art.8 c.10, **entro il 30 settembre** di ogni anno, la seguente documentazione:

a) **Relazione descrittiva della situazione dell'impianto** riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa (dal 1 luglio anno precedente al 30 giugno anno corrente), con il dettaglio dei relativi importi;

b) L'inserimento nell'applicativo "PERICLE" dei dati di sintesi sulla gestione economica dell'impianto nonché copia del bilancio economico e del conto economico **consuntivo e preventivo** riferiti alla gestione dell'impianto. La suddetta documentazione a consuntivo dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle voci di bilancio tale da evidenziare l'andamento economico della gestione dell'impianto. Tale relazione dovrà comprendere anche un dettaglio descrittivo degli introiti pubblicitari, delle sponsorizzazioni e dei contributi vari legati all'impianto con i rispettivi valori nonché degli introiti derivanti dai contratti stipulati con soggetti terzi di cui all'art.11-4 c.2 del Regolamento;

c) **Relazione annuale consuntiva delle attività svolte nella stagione sportiva precedente nell'impianto** che dovrà **necessariamente** contenere:

I. attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario;

II. numero degli atleti tesserati dal soggetto gestore con specifica indicazione anche del numero dei tesserati alla relativa federazione di affiliazione che hanno svolto corsi e attività nell'impianto;

III. attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte di ogni altra associazione sportiva fruitrice;

IV. numero utenti titolari di PasSport card che hanno svolto corsi presso l'impianto con l'indicazione della frequenza e della durata dei corsi;

V. riepilogo delle iniziative varie, campionati e manifestazioni svolte;

VI. numero degli addetti, elenco dei nominativi degli stessi, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;

VII. idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti, ovvero la dichiarazione del Presidente sulla tipologia di personale impiegato dall'associazione, tipologia del rapporto di lavoro o collaborazione instaurato e regolarità dei compensi corrisposti a collaboratori;

d) Riepilogo degli importi fatturati e saldati relativamente ai consumi (bollette gas, energia elettrica, acqua), risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, e copia delle relative fatture;

e) Quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.

f) Altra documentazione da caricare sull'applicativo "PERICLE" su richiesta del Servizio Sport (DVR - DUVRI Impianto, Piano di Emergenza, Certificazione Defibrillatori, Omologazioni, Abilitazioni etc.).

Art.16 - Statistiche

Il Concessionario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con le modalità e tempistica indicate dal Servizio Sport.

Art.17 - Specificità gestionali dell'Impianto Sportivo

1. Il Concessionario assicura, per tutta la durata del contratto, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive che svolgono attività federali, a qualsiasi livello, in via primaria, di attività agonistica di rilevanza federale (**Federazione Italiana Rugby**) nella disciplina del **RUGBY**.

Titolo III - RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Art.18 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

3. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

5. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti

uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

6. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

7. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art.19 - Garanzie assicurative

1. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall'operato di eventuali subcontratti.

2. E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

3. Il Concessionario pertanto deve:

a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari ad € 5.000.000,00 unico per sinistro;

- Responsabilità Civile (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

I.danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;

II. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;

III. danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

IV. danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

b) stipulare apposita polizza assicurativa per furto su beni mobili e immobili di proprietà del Comune con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo € 30.000,00 e garanzia guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a € 10.000,00.

c) stipulare in nome e per conto del Comune apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo) con i seguenti valori: per mobili e attrezzature € 30.000,00 e per valore

dell'immobile - ricostruzione a nuovo pari a € 2.300.000,00.

4. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a fornire tempestivamente al Servizio Sport una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

5. La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dell'impianto. Pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

6. Il Concessionario è obbligato, inoltre, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano nell'impianto.

7. Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata al Servizio Sport prima della stipula del contratto al fine di acquisire il preventivo assenso.

Art.20 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione. A tal fine il Comune, in particolare:

a) potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo, anche attraverso l'apposito applicativo "PERICLE", ritenute più adeguate rispetto alla specificità delle attività svolte;

b) metterà a disposizione un applicativo gestionale ("DATI") per verificare, in particolare, l'efficienza e la puntualità degli interventi di manutenzione;

c) potrà eseguire ispezioni dei documenti contabili;

d) potrà eseguire ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nei relativi allegati;

e) potrà eseguire indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I dipendenti del Comune addetti al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

3. Il Concessionario e gli Assegnatari hanno, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

4. Al termine del controllo l'incaricato redigerà un verbale delle operazioni compiute e delle verifiche effettuate. Il Comune, sulla base del suddetto verbale, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, se inottemperante, delle penali previste all'art.30.

Art.21 - Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

1. Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto prescritto nelle “Norme d’uso degli impianti sportivi” di cui all’allegato C al Regolamento.
2. Il Concessionario deve vigilare affinché gli Assegnatari e gli addetti all’impianto si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall’impianto gli Assegnatari che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d’uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
3. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare tempestivamente quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Titolo IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.22 - Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- stabilire le tariffe d’uso dell’impianto;
- assicurare, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, la manutenzione straordinaria dell’impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione, da parte del Concessionario, degli interventi manutentivi ordinari di cui all’Allegato 2 al presente Capitolato.

2. Sulla base della propria programmazione delle opere di investimento, il Comune provvede ad interventi di manutenzione straordinaria dandone preavviso al Concessionario, di norma, almeno sei mesi prima dell’avvio dei lavori. L’esecuzione dell’intervento potrà limitare, in tutto o in parte, l’utilizzo dell’impianto per il periodo strettamente necessario all’esecuzione delle opere.

Art.23 - Giornate riservate al Comune e attività rivolte al sociale

1. L’impianto deve essere messo a disposizione del Comune gratuitamente **per 10 (dieci) giornate l’anno**. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell’impianto, compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie.

2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell’evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell’intera struttura utilizzata) e, all’occorrenza, l’impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

3. Il Comune si riserva, altresì, di individuare alcuni istituti scolastici a cui concedere l’utilizzazione gratuita dell’impianto in orario scolastico, per far fronte a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti istituti.

4. Il Concessionario, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi, è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente l’impianto, al mattino dei giorni feriali:

- alle scuole dell’obbligo del Comune;

- alle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani, di altri soggetti svantaggiati e per attività riabilitative, da svolgere anche in collaborazione con il Concessionario;
- nell'ambito dei corsi di attività motoria o di avviamento alle attività specifiche svolte nell'impianto nell'arco della giornata, ha l'obbligo di riservare l'accesso gratuito per i possessori della PasSport Card, in modo da favorire la loro integrazione in gruppi eterogenei.

5. Il Comune si riserva l'uso dell'impianto anche in orario pomeridiano, entro le ore 16, nel limite massimo di due ore giornaliere.

6. Il Comune potrà utilizzare gratuitamente gli impianti, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al Concessionario di 10 giorni.

7. Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del Concessionario (gare-campionati), comunque nel rispetto per quanto possibile delle sue ordinarie esigenze di utilizzo degli impianti, il Comune si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di far utilizzare, alle tariffe comunali, gli impianti da parte di Società, Federazioni ed Enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

8. Sono a carico dell'Assegnatario eventuali spese per attrezzature straordinarie come palchi e relativa illuminazione o richiesta di maggior carico elettrico o copertura pavimento con teli omologati quando necessari.

9. Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nella gratuità. Qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione sono a carico dell'Assegnatario stesso e potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

Art.24 - Tariffe

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti, approvate dal Comune, per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

2. Il Concessionario deve sottoporre a preventivo nulla osta del Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

3. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel bilancio consuntivo.

Art.25 - Rapporti economici

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Comune riconosce, per tutta la durata della Concessione, un contributo alla gestione nella misura stabilita in sede di gara,

diminuito del ribasso offerto. Detto contributo resta fisso e immutabile per tutta la durata della concessione. Il Comune, in caso di spese di investimento o di ampliamento delle attività commerciali, tali da modificare significativamente, in favore del Concessionario, l'equilibrio dell'offerta presentata in sede di gara, si riserva la facoltà di ridurre il contributo.

3. Il Comune autorizzerà gratuitamente, a seguito di regolare istanza, l'uso di locali, ove presenti e idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria del Concessionario per espletare tutte le attività amministrative conseguenti alla conduzione dell'impianto. Non potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella prevista nella relazione tecnico descrittiva dell'impianto (Allegato 1). A tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento al Servizio Sport.

4. Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il mese di dicembre, un canone ricognitorio annuo pari a **200,00 € (duecento/00)**, oltre ad IVA ai sensi di legge, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto.

5. Il Comune erogherà il contributo alla gestione, previa presentazione di fattura da parte del Concessionario, entro il 31 marzo di ogni anno o entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune, se successiva al 31 marzo. L'erogazione del contributo di gestione è subordinata alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e comunque alla corretta ed integrale trasmissione della documentazione di cui all'art.15.

Art.26 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali di cui all'art. 30, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali e del rimborso delle somme di cui all'art.25 c.2 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all'art.103 c.1 del Codice, nelle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del Codice.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 del Codice.

3. La garanzia ha validità minima quinquennale e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

4. Detta cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della presente concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Art.27 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Titolo V - DISCIPLINA GIURIDICA

Art.28 – Sub-concessione e sub-appalto

1. Salvo quanto previsto al comma successivo, è fatto divieto, ai sensi dell'art. 11-4 del Regolamento, di sub concedere a terzi i servizi di gestione dell'impianto oggetto della presente concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.

2. E' consentito al Concessionario, previa comunicazione, tramite PEC, al Servizio Sport, di avvalersi di soggetti terzi:

a) per le attività accessorie di cui all'art.13 c.1 lettere a) e b) del presente Capitolato;

b) per la gestione di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva ai sensi dell'art.11-4 c.2 del Regolamento.

3. Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere sub-appaltate: servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione. Il sub-appalto è disciplinato dall'art.105 del Codice cui espressamente si rinvia;

4. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio Sport, tramite PERICLE, tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti di cui ai commi 2 e 3. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dell'impianto.

4. L'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi non può formare oggetto di ulteriore sub affidamento.

5. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

6. Il sub-contraente e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.

7. E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Firenze.

Art.29 - Assegnazione in uso di spazi

1. L'assegnazione in uso degli spazi all'interno dell'impianto avviene nel rispetto del Regolamento, con particolare riferimento al "Titolo II - Affidamento degli impianti sportivi a terzi".

2. Il Concessionario, ricevute entro il 31 maggio di ogni anno le domande di assegnazione in uso degli spazi, redatte sul modello predisposto dal Comune, redige il palinsesto dell'impianto, di cui all'art.15 c.1, e lo trasmette, a mezzo PERICLE, al Servizio Sport, entro il 31 agosto di ogni anno, per la relativa approvazione.

3. Dopo la suddetta approvazione, il Concessionario e l'Assegnatario procedono alla sottoscrizione del "Provvedimento per l'assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi", sulla base dello schema predisposto dal Comune.

4. Il provvedimento di assegnazione deve essere trasmesso dal Concessionario al Servizio Sport, tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, a mezzo PERICLE.

5. L'uso dell'impianto è disciplinato dal Regolamento e dai relativi allegati. Il Concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme regolamentari da parte dell'Assegnatario, intervenendo e segnalando al Comune comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Titolo VI - PENALI E REVOCA

Art. 30 – Penali per ritardi e inadempienze

1. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato e ai relativi allegati, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 40, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti, di comminare le penali di seguito specificate:

	Attività/adempimenti da Capitolato e relativi allegati	Termini/tempi/frequenza/attività	Importo Penali
1	Ritardo nell'avvio delle attività rispetto al termine di decorrenza contrattuale per cause imputabili al Concessionario, fino ad un massimo di 90 gg. decorsi i quali la concessione si intende risolta		Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
2	Mancata realizzazione degli interventi previsti nel Piano dettagliato degli interventi di manutenzione dell'impianto (All. 2)	Nei termini indicati nella scheda di manutenzione dell'impianto	Euro 250,00 per ogni violazione accertata
3	Mancata comunicazione degli interventi manutentivi previsti nel Piano dettagliato degli interventi con le modalità indicate all'art. 9 co. 2	Nei termini indicati nella scheda di manutenzione dell'impianto	Euro 50 per ogni giorno di ritardo
4	Assenza delle figure professionali richieste dalla normativa nazionale e regionale per la conduzione dell'impianto		Euro 250,00 per ogni violazione accertata
5	Applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle deliberate dal Comune e/o mancata esposizione del tariffario		Euro 150,00 per ogni violazione accertata
6	Mancata volturazione delle utenze (luce, acqua, gas) alla data di consegna dell'impianto per responsabilità del Concessionario; morosità nel pagamento delle utenze alla data di riconsegna dell'impianto	Entro la data di consegna/riconsegna dell'impianto	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
7	Mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 15 co. 2 con le modalità di cui all'art. 8 co. 10	Entro il 30 settembre di ciascun anno	Euro 100,00 per ogni violazione accertata

8	Mancata trasmissione del palinsesto di cui all'art. 15 comma 1 con le modalità di cui all'art. 8 co. 10	Entro il 31 agosto di ciascun anno	Euro 150,00 per ogni settimana di ritardo
9	Inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi concernenti i rapporti di lavoro del personale impiegato a vario titolo nell'impianto, nonché degli obblighi previdenziali, assicurativi ed in materia di sicurezza		Euro 300,00 per ogni violazione accertata
10	Violazione delle disposizioni in materia di sub concessione (art. 28 c.1)		Euro 400,00 per ogni violazione accertata
11	Violazione delle disposizioni in materia di sub concessione (art. 28 c. 2)		Euro 300,00 per ogni violazione accertata
12	a) Mancata nomina del Terzo Responsabile per la conduzione delle centrali elettriche	a) entro la data di consegna dell'impianto	a) Euro 400,00 per ogni violazione accertata
	b) Mancata comunicazione dell'eventuale sostituzione	b) entro 15 gg. dall'eventuale sostituzione	b) Euro 100,00 per ogni violazione accertata
13	Mancata manutenzione ordinaria delle centrali termiche; mancata osservanza degli oneri connessi all'intestazione del CPI; mancata osservanza degli oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo; mancato pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto e il mantenimento dell'omologazione degli spazi da parte delle federazioni; mancata osservanza degli oneri connessi alla corretta manutenzione del/i defibrillatore/i e/o mancata presenza di almeno un'unità di personale formata per l'utilizzo	Entro le rispettive scadenze previste dalla normativa di riferimento	Euro 400,00 per ogni violazione accertata
14	Sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale del Concessionario non determinata da motivi di forza maggiore		Euro 300,00 per ogni giorno
15	Mancata messa a disposizione/fruizione delle giornate messe a disposizione		Euro 3.000,00 per ogni giorno

	del Comune per causa imputabile al Concessionario		
16	Infedele contabilizzazione		Euro 300,00 per ogni violazione accertata
17	Mancato rispetto delle previsioni sulla possibilità di accesso alla cittadinanza per l'utilizzo dei servizi in dotazione nell'impianto per la pratica dello sport libero e diffuso (art.8 c.8), nonché delle disposizioni relative alla fruizione della PasSport Card e negli altri casi previsti dall'art. 23, comma 4.		Euro 150,00 per ogni violazione accertata
18	Altri inadempimenti agli obblighi del presente Capitolato e relativi allegati non previsti ai punti precedenti		Euro 100,00 per ogni violazione accertata

2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione.

3. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

4. L'importo delle penali dovrà essere versato al Comune entro 15 (quindici) gg. dalla richiesta e, in caso di inadempienza, verrà detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la garanzia definitiva sia di importo insufficiente, a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7, l'importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.

5. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

Art. 31 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Il Comune, in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi del presente Capitolato, dei relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione previste al comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste all'art. 19 del presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;
- e) cessione, anche parziale, della concessione a terzi nel caso previsto all'art.28 (subconcessione dell'impianto a terzi);
- f) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- g) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;
- h) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;
- i) qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- j) nell'ipotesi prevista dall'art.89 co.9 del Codice;
- k) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 C.C. e del Regolamento Comunale;
- l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura di Firenze ed i Comuni della provincia di Firenze.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

4. Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, il Comune, ai sensi dell'art. 110 del Codice, può affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al Concessionario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla fideiussione di cui all'art. 26 del presente Capitolato.

5. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e conseguenziali saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

6. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

7. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 32 - Esecuzione in danno

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla garanzia definitiva di cui all'art. 26, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art.33 - Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

1. La Concessione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art.176, comma 4 del Codice. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme previste al comma 4 dell'art.176 del Codice.

2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art.6 c.3, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

3. Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio di gestione dell'impianto e degli altri eventuali oneri secondo quanto indicato dall'art. 110 del Codice.

4. Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art.176 del Codice e s.m.i..

5. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i..

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.34 - Oneri e spese

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

Art.35 - Rinvii

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dai relativi allegati si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia e al vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze.

Art.36 - Tutela Riservatezza

1. Il Concessionario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.

Art. 37 – Fallimento del Concessionario, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. In caso di fallimento del Concessionario, di risoluzione o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Art. 38 – Verifica regolarità contributiva e assicurativa (DURC)

1. Il Comune procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria della concessione.

2. Il Comune verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa concessionaria.

3. Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito delle verifiche suddette.

Art. 39 – Antimafia e verifica dei requisiti

1. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 40 - Foro competente e clausola compromissoria

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

2. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si dà atto che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 41 - Documenti ai fini della stipula del contratto

1. Il contratto è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., a mezzo di firma digitale.

2. . Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Servizio Sport, tramite PEC, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta:

- originale della fideiussione a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art.26 del presente Capitolato;

- copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all'art. 19 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento.

Art. 42 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORAMENTO_0.pdf, ai sensi

e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del su indicato “Regolamento”.

Art.43 – Protocollo di legalità

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto l'11 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il soggetto affidatario dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Il soggetto affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Art. 44 - Scadenza della concessione

1. Alla scadenza della Concessione, l'impianto, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Comune.
2. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Comune o del nuovo Concessionario.

Art. 45 - Comunicazioni

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto, a mezzo degli appositi applicativi informatici "PERICLE" e "DATI", salvo che non sia diversamente previsto nel presente Capitolato o concordato per iscritto dalle Parti.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate tramite i suddetti applicativi informatici.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Elenco allegati parte integrante:

Allegato 1 - Relazione tecnico-descrittiva

Allegato – 2 - Piano dettagliato degli interventi di manutenzione